

AVV. PROF. CARLO RIMINI
Professore ordinario di diritto privato
Dipartimento di Studi internazionali,
giuridici e storico-politici
Università degli Studi di Milano
Professore di diritto di famiglia
Università degli Studi di Pavia

Via Cesare Battisti n. 11
20122 Milano
Tel. 02-55180974
Fax 02-59902498

Milano, 2 novembre 2018

Osservazioni sintetiche sui disegni di legge nn. 45, 118, 735 e 768 in
materia di esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di
separazione, divorzio ovvero nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal
matrimonio

Mi limiterò ad alcune osservazioni generali indicando quali sino a mio avviso le lacune e le criticità dell'attuale Capo II del Titolo IX del Libro I del codice civile e delle corrispondenti norme di diritto processuale. Sempre per linee generali indicherò se i disegni di legge in discussione siano una valida risposta alle criticità evidenziate.

Il dibattito che oggi si sviluppa attorno ai disegni di legge in discussione ricorda, per contenuti ed argomenti, quello che accompagnò l'approvazione della legge n. 54 del 2006. Partecipai a quel dibattito. Ricordo che il mio Dipartimento presso l'Università degli Studi di Milano, nel 2002, all'inizio del faticoso percorso parlamentare, organizzò una tavola rotonda a cui parteciparono l'on. Paniz, incaricato di redigere un testo unificato, l'on. Tarditi, primo sottoscrittore del ddl C 66, l'on. Lucidi, a cui si doveva il ddl 2233. Parteciparono inoltre professori universitari, psicologi, avvocati e magistrati. Il confronto fu utile. Da quella iniziativa e da altri simili luoghi di confronto, oltre che ovviamente dalla discussione parlamentare, scaturì la mediazione recepita nella legge n. 54/2006. Penso sia stata una buona legge e non penso affatto sia stato un fallimento. Ha avuto due fondamentali meriti, producendo due risultati. In primo luogo, ha contribuito in modo decisivo a diffondere la cultura della bigenitorialità nelle relazioni fra genitori e figli dopo la crisi della famiglia. Questo percorso non può dirsi concluso ma chi ha buona memoria non può non riconoscere che, rispetto agli ultimi anni del secolo corso, si sono fatti grandi passi avanti nel riconoscimento della pari dignità dei genitori nell'assumere le decisioni rilevanti per la crescita e l'educazione dei figli dopo il fallimento della loro unione. Si sono inoltre fatti grandi passi avanti nella ripartizione del tempo che ciascuno dei genitori trascorre con i figli. Dalla prassi che limitava il tempo del genitore non affidatario ai fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alla domenica sera, a cui si aggiungeva qualche settimana di vacanza, siano arrivati, nella prassi di molto tribunali (non di tutti) a riconoscere che il genitore "non collocatario" può trascorrere con suo figlio (se solo lo chiede) sei notti su un ciclo di due settimane durante il periodo scolastico e la metà di tutti i periodi di vacanza.

Ciò non significa che le norme vigenti non siano migliorabili. Esaminerò qui di seguito le proposte di modifica sottoposte all'attuale dibattito parlamentare seguendo, per comodità espositiva, il medesimo ordine espositivo seguito nel ddl

n. 735. Indicherò poi un ulteriore aspetto che, a mio avviso, merita un intervento legislativo.

Mediazione familiare e altre ADR nella crisi della famiglia.

a) Sono convinto che la mediazione familiare possa in molti casi svolgere una funzione essenziale per appianare il conflitto familiare e sia funzionale non tanto, e non solo, ad individuare una soluzione transattiva condivisa per l'esercizio della responsabilità genitoriale dopo la crisi della famiglia, quanto, e soprattutto, per ottenere che i genitori elaborino un metodo di dialogo per la soluzione dei loro contrasti. Tuttavia, sono convinto che essa non debba essere obbligatoria. Essa non può funzionare se le parti non sono entrambe convinte della sua utilità. Ritengo che l'art. 1 e 2 del ddl n. 118 contenga una buona definizione di mediazione familiare. Ritengo ragionevole che il giudice inviti le parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare senza che ciò possa costituire un obbligo. È essenziale tuttavia che l'invito ad intraprendere la mediazione e il tempo dedicato a valutarne l'opportunità ed eventualmente a compiere il percorso non si traduca in un ulteriore allungamento del tempo necessario alle parti per ottenere un provvedimento provvisorio, un tempo che nella prassi dei nostri tribunali, a causa della cronica e nota lentezza della giustizia civile, è frequentemente già troppo lungo. È vero infatti che molte vicende, anche complesse, si risolvono grazie alla mediazione, ma l'esperienza insegna che in molti casi, non mediabili, solo un provvedimento giudiziale solerte ristabilisce l'ordine. Nelle vicende in cui il conflitto relativo all'esercizio della responsabilità genitoriale si presenta nella sua forma peggiore, il tempo di attesa di un provvedimento giudiziale è il periodo più difficile: le parti vivono in una situazione senza regole e sono entrambe tese a dimostrare che l'altro è il peggiore genitore possibile. Questa situazione deve essere, nel più breve tempo possibile, gestita con un provvedimento giudiziale almeno provvisorio, dopo il quale sovente le parti si acquietano. Per questa ragione è indispensabile che l'invito a compiere la mediazione familiare sia formulato non dal presidente del tribunale durante la prima udienza in luogo dell'adozione del provvedimento provvisorio, ma nello stesso decreto con il quale viene fissata la prima udienza. In altri termini, il tentativo di mediazione può utilmente essere compiuto nel tempo (purtroppo lungo) intercorrente fra la notifica del ricorso introduttivo unitamente al decreto di fissazione della prima udienza e il giorno in cui la prima udienza si svolge. Questo risultato può essere ottenuto aggiungendo, dopo il 4° comma dell'art. 706 c.p.c. e dopo il 5° comma della legge n. 898/70 una norma del seguente tenore:

«Con il decreto di cui al comma precedente, il presidente, se i coniugi hanno figli minori, invita le parti ad intraprendere un percorso di mediazione familiare».

b) Appare opportuna l'introduzione nel nostro ordinamento della figura del "coordinazione genitoriale" con le funzioni indicate all'art. 5 del ddl n. 735. La vita dei genitori separati che attraversano un aspro conflitto relativo alla

responsabilità genitoriale è spesso caratterizzata da uno scontro continuo su questioni anche banali della vita quotidiana. Questo conflitto deve essere gestito altrimenti avvelena la vita dei minori. La quotidianità dello scontro e delle ragioni di lite, spesso assolutamente insignificanti singolarmente considerate, impedisce che il conflitto sia portato all'attenzione del giudice del procedimento in corso (sempre che un procedimento in corso vi sia). Per questo l'assunzione di un ruolo di gestione del conflitto e anche l'assunzione di funzioni decisionali in capo ad un terzo neutrale è assai utile. Mentre la mediazione familiare, per le ragioni sopra illustrate, deve rimanere facoltativa, è opportuno che la nomina del coordinatore genitoriale sia effettuata dal giudice anche senza il consenso delle parti in tutti i casi in cui il giudice ritenga opportuno attribuire ad un terzo neutrale il compito di gestire e risolvere la conflittualità quotidiana, che è spesso la causa dei più gravi disastri che si consumano sulla pelle dei minori.

- c) Il mio Dipartimento nell'Università degli Studi di Milano, ha svolto alcuni anni addietro una ricerca sulle tecniche di ADR nel diritto di famiglia. Sulla base dei risultati di tale ricerca (cfr. Bugetti, *La risoluzione extragiudiziale del conflitto coniugale*, Giuffrè, 2015) mi permetterei di suggerire l'introduzione di una ulteriore figura, nota all'estero, soprattutto nel contesto anglosassone ove riscuote un notevole successo e svolge una funzione significativa di deflazione delle controversie giudiziali. Mi riferisco alla cosiddetta, nel lessico anglosassone, *expert evaluation* ossia l'incarico congiuntamente attribuito dalle parti ad un terzo neutrale esperto (sia esso un avvocato, un magistrato a riposo, un mediatore familiare, uno psicologo o uno psicoterapeuta per i conflitti attinenti alla responsabilità genitoriale) di suggerire la più opportuna composizione del conflitto. Si tratta di una procedura diversa e non sovrapponibile alla mediazione familiare. L'esperto infatti, a differenza del mediatore, non cerca di ricostruire il dialogo tra i genitori cosicché essi siano in futuro in grado di collaborare alla soluzione dei problemi. Egli semplicemente indica una soluzione del conflitto utilizzando i medesimi schemi concettuali e gli stessi strumenti utilizzati dal giudice, solamente in tempi più rapidi. Ovviamente la valutazione dell'esperto nel diritto di famiglia non può essere vincolante (come è un lodo arbitrale): ciascuna delle parti deve essere libera di non aderire alla soluzione proposta dall'esperto. Nelle esperienze straniere, tuttavia, la valutazione dell'esperto non è coperta dalla riservatezza (come invece l'intera opera del mediatore). Conseguentemente, se una delle parti non la accetta, l'altra è libera di produrla in giudizio come valutazione effettuata da un terzo di comune fiducia delle parti. Ciò è sufficiente a rendere le percentuali di successo dell'istituto molto elevate.

I tempi di permanenza di ciascuno dei genitori con i figli minori

Non penso che i tempi di permanenza dei figli minori con ciascuno dei genitori possano essere rigidamente definiti dal legislatore. La regolamentazione più opportuna dei tempi di permanenza dipende infatti dalle peculiari caratteristiche

di ciascun caso concreto e tali caratteristiche possono essere valutate unicamente dal giudice. Nella nostra società è ancora relativamente frequente che, durante la serena vita familiare, uno dei genitori faccia scelte che lo portano ad occuparsi della crescita e della educazione dei figli con un impegno (almeno quantitativamente) inferiore rispetto all'altro. In queste ipotesi è ragionevole immaginare che il medesimo modello si riproduca dopo la crisi della famiglia, seppure con modalità attuative differenti. L'esperienza suggerisce che, nella maggior parte delle vicende separative, uno dei genitori non chiede affatto di rimanere con i figli per lo stesso tempo dell'altro per la ragione insuperabile che i suoi impegni lavorativi impediscono di attuare questa soluzione.

Anche limitando l'esame alle situazioni in cui è astrattamente ipotizzabile che i figli stiano il medesimo tempo con ciascuno dei genitori, non penso sia opportuno imporre questa soluzione come regola generale. In alcuni casi essa può funzionare con giovamento per tutti. Ma in generale penso che ogni individuo, ed un bambino in particolare, abbia diritto a sapere quale è la sua casa; ad individuare un luogo, ed uno solo, come luogo della propria prevalente dimora. Nella maggior parte dei casi, il cosiddetto collocamento paritetico trasforma i figli in persone in costante movimento con una agenda che li vede spostarsi continuamente fra le case dei genitori, la scuola, i luoghi delle attività parascolastiche (spesso moltiplicate per assecondare i desideri divergenti di entrambi i genitori).

L'affermazione per cui non è in generale opportuno prevedere tempi paritetici di permanenza dei figli con ciascuno dei genitori non impedisce di rilevare che alcuni tribunali mostrano ancora una eccessiva prudenza nel definire i diritti di frequentazione del genitore "non collocatario", generalmente il padre. In questa situazione penso che il compito del legislatore possa essere solo quello di definire un principio: i tempi di frequentazione dei figli con ciascun genitore devono essere i più ampi possibile tenendo presente la situazione concreta e l'esigenza dei figli di una crescita serena ed equilibrata.

Alla luce di queste considerazioni ritengo:

- a) opportuno inserire nel testo dell'art. 337 ter, 1° comma, il riferimento alla "paritetica assunzione di responsabilità e di impegni e con pari opportunità" contenuto nell'art. 11 del ddl 735;
- b) opportuno inserire nell'art. 337 ter, 2° comma, dopo le parole "determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore" le parole "garantendo che questi siano più ampi possibile compatibilmente con l'esigenza dei figli di una crescita serena ed equilibrata."

Il piano genitoriale

Il piano genitoriale, che il ddl n. 735 propone di inserire nel testo dell'art. 337 ter, mi sembra francamente un istituto inutile. Il processo civile non è un tavolo di mediazione. Il processo originato dalla crisi della famiglia è un processo civile nell'ambito del quale gli istituti non devono essere moltiplicati al di là delle necessità. Nel processo civile le parti formulano domande e le argomentano: non espongono piani. I problemi che si pongono durante la crescita di un bambino difficilmente si prestano ad essere delineati in un "piano genitoriale". Nelle ipotesi di separazione consensuale il "piano genitoriale" altro non è destinato a contenere se non gli accordi fra i genitori relativi all'esercizio della responsabilità genitoriale.

Il mantenimento diretto

Indipendentemente dal fatto che sia in concreto attuabile un affidamento paritetico dei figli, l'abolizione dell'istituto dell'assegno di mantenimento per i figli (come prevede il ddl n. 735) – e la possibilità di prevederlo solo come ipotesi residuale solo per un tempo determinato – è una scelta errata che il legislatore non dovrebbe percorrere. Fra l'altro, l'istituto dell'assegno di mantenimento dei figli è previsto nella maggior parte delle legislazioni occidentali. L'eliminazione dell'assegno (o la sua sopravvivenza solo a tempo determinato) lascerebbe nell'impossibilità di far fronte alle più elementari esigenze di vita molti ex coniugi economicamente deboli, che tali spesso sono proprio perché durante la vita matrimoniale si sono occupati prevalentemente della crescita dei figli sacrificando le prospettive di lavoro all'esterno delle mura domestiche.

Chi ritenesse superfluo l'assegno di mantenimento dei figli laddove si imponga che i figli stiano con ciascuno dei genitori per tempi paritetici, dovrebbe considerare che il costo per il mantenimento di un figlio convivente dipende solo in parte dal tempo che il figlio trascorre con ciascun genitore. Inoltre la misura del contributo di ciascun genitore al mantenimento dei figli è determinato sulla base del rapporto fra le rispettive sostanze. Quindi anche assumendo che il figlio resti con ciascuno dei genitori per tempi uguali, ciò non implica affatto l'insussistenza della necessità di un assegno periodico. Il tema è peraltro strettamente connesso con quello relativo all'assegnazione della casa familiare e ciò in quanto, nell'economia di una famiglia, soprattutto nelle grandi città, gli oneri per la disponibilità della casa di abitazione sono assai rilevanti rispetto al totale delle spese ordinarie di mantenimento. Pertanto, nei casi in cui non vi è un provvedimento di assegnazione ad un genitore della casa familiare di proprietà dell'altro, gli oneri di mantenimento che il genitore convivente sostiene per il fatto di avere un figlio con sé dipendono in piccola parte dai tempi di permanenza del figlio con lui (o con lei): comunque egli (o ella) sosterrà il costo di un immobile con una superficie sufficiente per essere destinato a casa del figlio, dovrà pagare le spese condominiali e le utenze domestiche e tali oneri non dipendono dal numero di giorni al mese che il figlio trascorre con il genitore.

L'abolizione dell'istituto dell'assegno di mantenimento per il figlio convivente non è dunque una misura ipotizzabile e introdurrebbe una inaccettabile iniquità nel nostro diritto di famiglia, indipendentemente dal fatto che siano previsti nel caso concreto tempi paritetici di frequentazione.

Non si può tuttavia non rilevare che il ddl n. 735 è espressione, in relazione a questo aspetto, di un disagio piuttosto diffuso da parte dei genitori chiamati a versare l'assegno di mantenimento e quindi da parte dei genitori "non collocatari" (frequentemente i padri). Tale disagio non è del tutto immotivato ed è conseguenza del fatto che nella prassi dei nostri tribunali accade frequentemente che l'assegno di mantenimento sia determinato in concreto in misura superiore al costo marginale per le spese ordinarie di mantenimento del singolo figlio convivente.

Innanzitutto è necessario chiarire perché è bene parlare di "costo marginale del singolo figlio" e non di assegno per il mantenimento di ciascuno dei figli: è questa una distinzione che sfugge costantemente nella prassi italiana. Semplicemente mantenere due figli per le spese ordinarie costa meno del doppio che mantenere un solo figlio: le spese di casa per il secondo figlio non

aumentano o aumentano in modo poco significativo; le spese per l'autovettura (utilizzata anche per le esigenze dei figli) non aumentano; le spese per le vacanze aumentano ma non si raddoppiano, e così via. Quindi il "costo marginale" (cioè il costo aggiuntivo per ogni figlio in più che i genitori hanno) è molto inferiore al costo medio calcolato per tutti i figli della coppia e la differenza fra costo medio e costo marginale è tanto maggiore quanto maggiore è il numero dei figli della coppia. Questa banale considerazione è totalmente sconosciuta nella prassi che si limita a determinare l'assegno complessivo e a dividerlo per ciascuno dei figli.

Nella prassi dei nostri tribunali l'assegno di mantenimento per i figli viene determinato non facendo riferimento al costo marginale per l'ordinario mantenimento del singolo figlio convivente ma individuando la somma necessaria al nucleo costituito dal genitore convivente e dai figli che vivono con lui (o con lei) per mantenere un tenore di vita tendenzialmente paragonabile a quello matrimoniale, salvo verificare se i redditi della parte obbligata consentono di essere gravati da tale somma; se la risposta è negativa, la somma viene ridotta sino a consentire alla parte obbligata di sopravvivere. Talvolta si ha addirittura la sensazione che l'assegno sia determinato sulla base di una motivazione non scritta che consiste nel fare riferimento, con inaccettabile sciattezza, ad una predeterminata percentuale dei redditi della parte obbligata.

Ciò significa che l'intera redistribuzione dei redditi fra coniugi separati o divorziati nella maggior parte dei giudizi di separazione o divorzio che si discutono nei nostri tribunali passa attraverso l'assegno di mantenimento dei figli. Questo tema inevitabilmente si intreccia con la discussione relativa ai presupposti e ai criteri di determinazione dell'assegno per il mantenimento del coniuge e dell'assegno divorzile e quindi travalica i limiti dell'esame dei disegni di legge in discussione. Rimane il fatto che coglie nel segno chi afferma che in molti casi gli assegni per il mantenimento dei figli e di ciascuno di essi, così come determinati nei nostri tribunali, sono superiori a quanto necessario per coprire i costi che il genitore convivente sopporta per il fatto di avere ciascun figlio con sé.

Il problema sopra evidenziato attiene alla prassi consolidata nei nostri tribunali e non alla formulazione dell'art. 337 ter c.c. e dell'art. 6 della legge n. 898/70. Non è quindi su queste norme che il legislatore deve intervenire. Piuttosto osserviamo che in ordinamenti che ci sono vicini la discrezionalità del giudice è limitata dall'esistenza di sistemi di calcolo dell'assegno di mantenimento basati proprio sul costo marginale del singolo figlio convivente: il giudice si discosta dal risultato prodotto dai sistemi di calcolo solo in casi eccezionali. Mi riferisco alla *Düsseldorf Tabelle* in Germania o al *Child Maintenance Calculator* nel Regno Unito. Quest'ultimo in particolare è un calcolatore elettronico elaborato dal Governo e liberamente fruibile al sito <https://www.gov.uk/calculate-your-child-maintenance>.

Il legislatore italiano potrebbe pensare ad istituire un sistema simile. Il calcolatore potrebbe essere realizzato a cura del Ministero della Giustizia avvalendosi della consulenza di esperti in grado di determinare in astratto quali costi sostiene un genitore per il fatto di avere un figlio con sé e quali di questi costi devono essere posti in capo all'altro genitore in considerazione dei redditi di entrambi e in considerazione del valore economico dell'assegnazione della casa familiare. Il legislatore potrebbe eventualmente prevedere che il giudice debba determinare l'assegno nella misura indicata dal calcolatore a meno che non ritenga di discostarsi dal risultato avendo in questo caso l'onere di motivare la decisione.

L'assegnazione della casa familiare

L'art. 14 del ddl n. 735 prevede di modificare l'art. 337 sexies c.c. cancellando l'istituto dell'assegnazione della casa familiare e sostituendolo con la semplice possibilità, che sembra delineata in termini meramente residuali, che il giudice stabilisca che i figli minori mantengano la residenza nella casa familiare indicando quale dei due genitori può continuare a risiedervi. Quest'ultimo è tenuto però a versare al proprietario un indennizzo pari al canone di locazione computato sulla base dei correnti prezzi di mercato.

A prescindere da alcune perplessità relative alla formulazione letterale della norma (ed in particolare il fatto che i sostantivi "domicilio" e "residenza" non sembrano utilizzati secondo la nozione di cui all'art. 43 c.c. e non sono utilizzati tenendo conto che, sulla base dell'art. 45 c.c., il domicilio di un minore coincide con la sua residenza) è evidente che essa è il corollario dell'affermazione del principio per cui il figlio deve trascorrere con entrambi i genitori tempi paritetici. Non condividendo tale principio, non condivido neppure la proposta abrogazione dell'assegnazione della casa familiare.

Tuttavia non si può non rilevare che la proposta di prevedere che il genitore "assegnatario" versi al proprietario un indennizzo pari al valore locativo dell'immobile risponde, ancora una volta, ad un disagio diffuso. Questo deriva dal fatto che, nella prassi quotidiana dei nostri tribunali, sicuramente vi è una scarsa considerazione del valore economico dell'assegnazione della casa familiare. Frequentemente, nella società italiana, l'acquisto della casa familiare è il frutto dei risparmi di una vita: non solo la vita passata, ma anche la vita futura giacché per l'acquisto dell'immobile nella maggior parte dei casi il proprietario stipula un contratto di mutuo la cui durata abbraccia gran parte della sua vita lavorativa. Per questa ragione talvolta l'assegnazione al genitore convivente della casa familiare si trasforma in una rovina economica per l'altro genitore proprietario dell'immobile. Talora si ha la sensazione che la casa familiare sia assegnata al genitore convivente in modo quasi automatico senza valutare la gravità delle conseguenze dell'assegnazione e senza valutare se il nucleo familiare possa ancora permettersi di mantenere quell'immobile dopo la separazione.

L'attuale art. 337 sexies c.c. impone già al giudice di tenere conto dell'assegnazione nella regolamentazione dei rapporti economici fra i genitori. Forse sarebbe il caso di dare maggiore concretezza a tale previsione.

Alla luce di tali considerazioni, gli attuali primi due periodi dell'art. 337 sexies c.c. potrebbero essere sostituiti dai seguenti:

«Il giudice può attribuire il godimento della casa familiare ad uno dei genitori se l'interesse dei figli lo richiede, dopo aver valutato che l'attribuzione è compatibile con le risorse economiche complessive della famiglia e con la necessità dell'altro genitore di disporre di una differente abitazione adeguata. Comunque, se l'immobile è una proprietà del genitore non assegnatario, il giudice tiene conto del valore dell'assegnazione, calcolato in misura pari al canone di locazione dell'immobile ai correnti prezzi di mercato, nel determinare il contributo di ciascun genitore al mantenimento dei figli secondo quanto previsto dall'art. 336 ter c.c.».

Ulteriori misure per tutelare la genitorialità dopo a crisi della famiglia.

L'esperienza insegna che, nei casi in cui un genitore non riesce ad esercitare adeguatamente il suo ruolo dopo la crisi della famiglia, ciò non dipende affatto dalla contabilità aritmetica dei giorni che egli trascorre con i figli. Dipende invece dal fatto che il provvedimento che regola l'esercizio della responsabilità genitoriale non viene rispettato o non viene rispettato il diritto di entrambi i genitori di partecipare alle scelte relative alla crescita e all'educazione dei figli, oppure l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale si trasforma in un continuo contrasto fra i genitori anche su questioni quotidiane e il conflitto compromette il rapporto dei genitori fra loro e dei figli con uno dei genitori.

Ciò dipende dal fatto che il nostro diritto, sia sostanziale sia processuale, non dedica alcuna attenzione né all'esecuzione dei provvedimenti relativi alla responsabilità genitoriale, né alla soluzione dei contrasti attinenti all'esercizio della responsabilità genitoriale dopo la pronuncia della sentenza di separazione e divorzio. In una parola non si occupa di tutto ciò che accade dopo la pronuncia della sentenza. Come è noto, l'unica procedura disciplinata dal codice di rito successiva alla pronuncia della sentenza di separazione o divorzio è il giudizio per la modifica delle condizioni stabilite in tali sentenze. Questo contenitore è tuttavia inadatto e inadeguato per gestire ogni conflitto fra i genitori, un conflitto che nella maggior parte dei casi non ha nulla a che vedere con la modifica delle condizioni in precedenza stabilite. Si tratta oltretutto di una procedura camerale a decisione collegiale che impiega quindi energie eccessive per la soluzione di controversie che talora, singolarmente considerate, sono banali. Occorrerebbe invece prevedere la figura di un "giudice di prossimità" a cui possano rivolgersi le parti, eventualmente anche senza formalità e senza il patrocinio di un avvocato, per qualsiasi controversia relativa all'applicazione, all'esecuzione e alla modifica del provvedimento vigente. Un giudice in grado di intervenire in tempi molto rapidi non appena il problema si presenta. Un giudice che dovrebbe avere la possibilità di disporre di una struttura amministrativa specializzata alla quale potrebbe anche delegare una parte dei poteri decisionali, sul modello di quanto avviene con lo Jugendamt in Germania o con il Cafass nel Regno Unito. Solo mettendo a disposizione di ciascun genitore un sistema in grado di intervenire in tempi rapidi di fronte ad un contrasto relativo all'esercizio della responsabilità genitoriale ovvero di fronte alla mancata esecuzione del provvedimento vigente, si garantiranno i diritti dei minori e quelli dei loro genitori.

(Carlo Rimini)

